

STUDIO SESANA ASSOCIATI

Ai **SIGG. CLIENTI**
Loro Sedi

Decreto Legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 **NUOVA DISCIPLINA dei TERMINI DI PAGAMENTO**

Per Vostra conoscenza Vi segnaliamo i punti salienti della nuova normativa commerciale che disciplina il rispetto dei termini di incasso e pagamento:

- il Decreto Legislativo 231/2002 è in vigore dal 7 novembre 2002;
- il provvedimento da attuazione alla Direttiva 2000/35CE in relazione alla lotta contro i ritardi nei pagamenti commerciali;
- le nuove regole interessano imprese, professionisti, artigiani, commercianti, produttori e distributori;
- le disposizioni si applicano ai contratti stipulati dopo l'8 agosto 2002;
- in mancanza di diverso accordo contrattuale (per prassi indicato in fattura), il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della fattura o delle merci;
- gli interessi vengono applicati automaticamente;
- nei confronti dei consumatori finali non cambia nulla;
- uno speciale regime è previsto per i prodotti alimentari deteriorabili.

Il Decreto disciplina con forte rigidità e per legge una materia prima lasciata alla consuetudine delle parti ed in sede giudiziale saranno

STUDIO SESANA ASSOCIATI

considerati nulli gli accordi contrattuali che escludono l'applicazione dopo i 30 giorni degli interessi di mora.

Nel passato sovente le transazioni di pagamento non prevedevano precisi termini di adempimento e spesso la loro violazione non comportava conseguenze: il ritardo era una prassi accettata dalla controparte, mentre oggi tale comportamento non è più possibile in quanto disciplinato dal decreto in oggetto, pur in presenza di condizioni di pagamento usuali con i clienti.

Dopo la scadenza del termine contrattuale, come sopra indicato, scatta immediatamente la debenza degli interessi di mora fissati in 7 punti (9 punti per i prodotti alimentari deteriorabili) percentuali oltre il saggio finanziario della BCE (pubblicato semestralmente sulla Gazzetta Ufficiale): attualmente il saggio degli interessi di mora applicabile è pari al 10,25% annuo (12,25% per gli alimentari).

Emerge pertanto la necessità di statuire contrattualmente e per iscritto i termini medesimi laddove si voglia derogare il termine (automatico) di 30 giorni previsto dalla legge. Ne deriva la sostanziale necessità che vi sia traccia documentale della deroga ai 30 giorni: le concordate condizioni di pagamento dovranno essere indicate in fattura o risultare da scambio di corrispondenza.

A disposizione per chiarimenti, cogliamo l'occasione per porgere i nostri migliori saluti.

Milano, 22 novembre 2002.